

L'Europa elogia il Patto Italia-Albania, ma le criticità a Shengjin e Gjadër sono molto chiare

Sopralluogo giuridico dei centri di accoglienza e trattenimento di Shengjin e Gjadër effettuato dall'3 studenti della Scuola di Alta Formazione per Operatori Legali di ASGI e Spazi Circolari



Si avvicina ormai il **1 agosto**, data in cui, secondo quanto annunciato dalla Premier Giorgia Meloni, **saranno operativi i nuovi centri per migranti oggetto del Protocollo Italia-Albania** firmato a novembre scorso.

Tra profili di illegittimità, di irragionevolezza,¹ e ritardi sui lavori, **in molti si interrogano sull'effettiva attuazione dell'accordo**. Eppure, nonostante i diversi tentativi di opposizione da entrambe le sponde del Mediterraneo, gli apparati statali stanno preparando il terreno. Dopo l'apertura del bando per la gestione dei centri, anche il Tribunale di Roma sta predisponendo l'organico per gestire i procedimenti in arrivo da Tirana e la Polizia penitenziaria ha già avviato le procedure per l'invio di contingenti in Albania, per il primo la partenza è prevista per il 31 luglio.

La scelta di dare vita al sopralluogo giuridico in Albania nasce, quindi, con la finalità di dare testimonianza ed essere osservatori attivi dell'implementazione del Protocollo per il rafforzamento della collaborazione tra i due paesi in materia migratoria.

Visitando i centri di Shengjin e Gjader ed intervistando diversi interlocutori, da istituzioni, ad attiviste ed associazioni della società civile, **si può confermare lo stato di avanzamento dei cantieri e anche le preoccupazioni sui profili di illegittimità di una detenzione generalizzata delle persone in movimento sul territorio albanese**.

L'attività è stata svolta per poter dare una previsione di quello che accadrà, delle possibili difficoltà che potranno incontrare le persone migranti e le modalità di esecuzione del Patto. Il sopralluogo è stato svolto a inizio giugno e i gruppi hanno incontrato gli/le interlocutori/trici in tre diverse aree dell'Albania: a nord nella zona di **Shkodër (Scutari)**, al centro nella capitale **Tirana** e al sud nel territorio di **Vlorë (Valona)**.

La questione di legittimità costituzionale dal lato albanese

A Tirana il principale tentativo di far saltare l'accordo si è arenato già a marzo, quando **la Corte costituzionale albanese si è pronunciata sulla legittimità del testo, dichiarandolo compatibile con la Costituzione**. Un gruppo di trenta parlamentari, con l'intervento dell'Ombudsman, aveva infatti sollevato la questione a dicembre del 2023, sospendendo l'approvazione della legge di ratifica. Il tentativo, pur non mancando di esprimere preoccupazioni legate alle possibili violazioni dei diritti fondamentali delle persone, faceva leva principalmente sul nodo della lesione della territorialità. Semplificando, **la concessione di porzioni di territorio ad un Paese estero, l'Italia, dove questo possa esercitare la propria giurisdizione, costituirebbe una limitazione dell'integrità territoriale albanese, per cui la Costituzione richiede un particolare procedimento di approvazione**.

Sul punto, la Corte ha affermato che nelle porzioni di territorio dove sorgeranno i centri continuerà a valere la giurisdizione albanese, convivendo con quella italiana in merito al diritto di asilo. Il Protocollo quindi non costituisce una decisione che incide sul territorio dello Stato - sia questo inteso in senso materiale o in senso giurisdizionale. D'altra parte, questo significa che resta ferma


¹ Si vedano, tra i tanti, il parere reso da [Amnesty International](#), da [Open Migration](#) e ancor prima da [Save the children](#) e [Intersos](#).

la responsabilità dello Stato albanese per ogni violazione di norme gerarchicamente superiori al Protocollo, Costituzione e Carta Europea dei Diritti dell’Uomo *in primis*.²

La Corte albanese, quindi, non ha escluso delle deroghe alla giurisdizione italiana nei centri proprio nell’ottica della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. In vista dell’apertura delle strutture la questione potrebbe rivelarsi centrale.

I centri di Shengjin e Gjadër: lavori in corso

L’accordo Italia-Albania interesserà i migranti soccorsi in mare su mezzi delle autorità italiane, che saranno ricollocati in Albania per il tempo necessario all’espletamento delle procedure. L’iter si svolgerà integralmente in appositi centri costruiti su porzioni di territorio albanese, individuate dai due Paesi firmatari e messe a disposizione dell’Italia. **I centri, nello specifico, sono collocati nell’area portuale della città di Shengjin e in un piccolo paese dell’entroterra di nome Gjadër.** Le autorità italiane saranno competenti all’interno delle strutture per tutti i profili attinenti all’ordine



e alla sicurezza, mentre le autorità albanesi si occuperanno di vigilare il perimetro esterno delle aree e saranno responsabili dei trasferimenti dei migranti da Shengjin a Gjadër (art 4, comma 2 e 3, L.14/2024).

Shengjin è una città che nasce sul mare a nord dell’Albania ed è un’evidente meta turistica. Si scorgono hotel a 5 stelle che costeggiano il lungomare e piccole villette defilate all’interno del territorio cittadino, ristoranti e *chalet* con spiagge attrezzate per famiglie. Percorrendo la città verso nord si arriva al porto e proprio lì, all’interno dell’area mercantile, nasce **il centro di prima accoglienza per migranti con funzione di hotspot**. All’interno si svolgerà la prima identificazione, lo screening sanitario, la compilazione del foglio notizie ed infine il migrante potrà esprimere o meno la volontà di richiedere asilo. L’area portuale è stata chiusa il 1 giugno 2024 ed è inaccessibile ai non addetti ai lavori; la struttura è però ben visibile dall’alto. Il centro è esternamente completato e sembra essere pronto per essere utilizzato, è circondato

² Ai paragrafi 39 e 44 della Sentenza si legge: “the host state, regardless of the examination outside its territory, has the obligation not only to guarantee non-refoulement, but also continues to bear responsibility for other obligations arising from international and/or regional refugee law and human rights” (39) e “its provisions do not exclude the jurisdiction of the Albanian state at the constitutional and convention level when it comes to the protection of fundamental human rights and freedoms” (44).

da una recinzione che ne definisce il perimetro e che mira ad impedire la libera circolazione dei migranti che saranno *de facto* costretti all'interno della struttura.

Eseguito il primo screening dall'hotspot di Shengjin i migranti dovrebbero essere trasferiti a Gjadër, in un'area precedentemente occupata da una base militare rasa al suolo dopo la caduta del regime comunista. Gjadër è un piccolo paese del distretto di Lezhë, si trova nell'entroterra del nord dell'Albania in una zona montuosa, poco popolata e, da quanto riferito dagli abitanti della zona, spesso c'è mancanza di energia elettrica oltre a non esserci un piano di smaltimento dei rifiuti, nonostante il numero esiguo di abitanti.

In quest'area sono **in costruzione tre differenti strutture per migranti**. La prima, di 880 posti, dovrebbe accogliere i richiedenti asilo sottoposti alla procedura di frontiera il cui trattenimento dovrebbe durare al massimo 28 giorni. La seconda, di 144 posti, dovrebbe avere la funzione di CPR. La terza, di 20 posti, sarà di tipo penitenziario e servirà per l'applicazione di misure di custodia cautelare nei confronti di cittadini stranieri arrestati o sottoposti a fermo.

Ambiguità normative: tra proclami e illegittimità

Le autorità competenti, ai fini dell'esecuzione del Protocollo, saranno **le preesistenti a Roma**: Prefettura, Questura, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Lazio. Le disposizioni prevedono che le domande di protezione internazionale vengano presentate alla Questura di Roma, in cui verranno evase da un ufficio creato *ad hoc*, e che siano decise dalla Commissione territoriale della Capitale, presso la quale il Ministero dell'Interno potrà istituire fino a 5 sezioni aggiuntive (art. 3 comma 1 L.14/2024). **Uffici già oberati e dalla dubbia organizzazione interna** (si ricordano le file davanti alla Questura di Roma per richiedere asilo³) saranno sovraccaricati di lavoro con un minimo sostegno in più.

L'istanza di richiesta di asilo in Questura, l'audizione in Commissione territoriale, la notifica dell'esito della domanda, l'ipotetico ricorso in caso di diniego e la decisione del Tribunale in ordine alla richiesta di sospensiva dovrebbero essere evasi in **28 giorni**, secondo la **procedura di frontiera** (art 6-bis, comma 1, d.lgs 142/2015).

Si prevede, inoltre, in entrambe le strutture di Shengjin e di Gjadër, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma, di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria e di uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di



³ <https://altreconomia.it/davanti-alla-questura-di-roma-spariscono-le-file-ma-il-diritto-dasil-resta-in-attesa/>

confine. Quest'ultimo verrà istituito *“per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica”* (art. 3 comma 1 L.14/2024). La **gestione di reali emergenze sanitarie** in un centro senza presidi adeguati contro le malattie infettive, e senza personale sanitario, appare a dir poco complessa, se non rocambolesca. Gli **ospedali albanesi dovranno far fronte a tutto ciò**: sia a livello logistico-organizzativo, sia con un numero sufficiente di personale sanitario.

Non è chiaro quali siano le procedure che verranno seguite per i rimpatri forzati, non c'è, infatti, una disciplina specifica⁴. Il Ministero dell'Interno Albanese e il Ministero per l'Europa e gli Affari Esteri in Albania, secondo un [rapporto pubblicato da AHC](#), ha preparato dieci accordi di riammissione con Paesi terzi di origine, ma fino ad ora nessuno degli interpellati ha risposto alla richiesta di collaborazione.

Il diritto di difesa sarebbe garantito da udienze e collegamenti a distanza con le aule e con gli avvocatë, che potranno andare **in loco con un rimborso di 500,00€** solo se non funzionante il collegamento da remoto (art. 4 comma 5 L.14/2024). **Il viaggio per arrivare a Gjadër è tutt'altro che agevole**: dall'aeroporto di Tirana è necessario affittare un'auto e viaggiare per circa un'ora per ritrovarsi, di fatto, in una contrada tra le montagne albanesi, senza alcun servizio per turisti o lavoratori in visita; bisogna recarsi a



Lezhë, che dista altri 30 minuti da Gjadër, per avere ristoro. Gli avvocatë dovrebbero affrontare un simile viaggio per poter difendere i loro assistiti, per un irrisorio compenso economico che a malapena copre i costi dello spostamento. Stessa sorte per i mediatorë.

Viene spontaneo chiedersi **quale sia l'effettività del diritto di difesa** e se non sia solo una fittizia dichiarazione di intenti. I collegamenti da remoto e il sostanziale isolamento mettono a repentaglio tale diritto, complessivamente tutelato dall'ordinamento giuridico italiano. Oltre a ciò, il diritto di comunicare con *“organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza”* (Direttiva 2013/32/UE art 12 par 1 c) e il diritto di consultare *“in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa”* (art 22 della stessa Direttiva UE) come potranno, nella pratica, essere esercitati?

Nessuna menzione rispetto all'individuazione della vulnerabilità dei migranti, a chi sarebbe preposto per tale compito e con quali strumenti; non è chiaro, in particolare, quali siano le procedure di accertamento dell'età per i minori stranieri non accompagnati e come si individueranno le vittime di tortura e di tratta. **E' essenziale sottolineare che le procedure di**

⁴ Il Viceministro Cirielli in audizione alla Camera il 15 gennaio ha dichiarato *“...riguardo alle modalità per procedere al rimpatrio dei migranti collocati in Albania, evidenzio che si seguiranno le procedure già previste a legislazione vigente per quanto riguarda i rimpatri dal territorio nazionale”*

frontiera, che saranno le sole adottate nei centri albanesi, non possono applicarsi ai minori non accompagnati e ai richiedenti asilo portatori di esigenze particolari⁵, tra cui tutte le donne.

Nell'appalto per la gestione di questi nuovi "*centri di accoglienza e trattenimento*", **tuttavia, sono presenti voci di spesa che riguardano l'accoglienza di donne e di minori.** Nel Protocollo oltretutto si specifica che "*in caso di nascita o morte, i migranti sono sottoposti alle disposizioni della legislazione italiana*" (art 9, comma 3). Si ipotizza, dunque, che potrebbero esserci delle nascite, di conseguenza delle donne in stato di gravidanza e dei minori potrebbero esservi collocati ed ovviamente sottoposti alle procedure di frontiera.

Questa è una grave violazione già pianificata dalla stipula del Protocollo e confermata dallo stesso appalto, nonché evidente indice di possibile implementazione illegittima. I migranti vulnerabili, infatti, non dovrebbero essere portati in tali centri in Albania, ma **è praticamente impossibile effettuare uno screening rispetto all'individuazione di tutte le vulnerabilità contestualmente al soccorso in mare.** La contraddizione è evidente: pur sapendo che i richiedenti asilo con esigenze particolari dovrebbero essere portati in Italia, già si suppone che sarà impossibile identificarli prima dello sbarco a Shengjin, tanto che nel bando di gara indetto dalla Prefettura di Roma per la gestione dei centri sono previste delle voci di spesa per donne, minori e soggetti vulnerabili⁶.

Non è chiaro chi potrà svolgere il monitoraggio delle strutture, necessario per individuare eventuali malfunzionamenti o violazioni di diritti fondamentali. Sembrerebbe, infatti, che l'UNHCR Albania non avrebbe ricevuto alcun mandato sull'accordo e lo stesso varrebbe per l'Ombudsman albanese. I referenti dell'Avvocato del Popolo, tuttavia, non hanno mancato di rilevare come, in quanto luoghi di detenzione di fatto, i centri potrebbero rientrare nel proprio campo di azione, tanto da spingere l'Ombudsman a cercare di stabilire un contatto con le corrispondenti autorità indipendenti italiane per avviare una qualche forma di coordinamento. L'interlocutore, verosimilmente, sarà il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, il cui ruolo di monitoraggio nei centri è espressamente previsto dal Protocollo (art 9, comma 2) e dalla legge di conversione (art 3 comma 4, art 4 comma 19, L14/2024). I soggetti per cui teoricamente sarà possibile accedere alle strutture sono gli avvocatø, le agenzie dell'Unione e le Organizzazioni preposte alla tutela e all'assistenza dei richiedenti asilo. Dal testo approvato, però, non è chiaro quali siano il ruolo e i poteri concessi a queste ultime, né si capisce come le persone trattenute possano adire tali organizzazioni o il Garante Nazionale.

⁵ Ai sensi dell'art 17 D.Lgs. n. 142/2015, così come stabilito dall'art. 28-bis, comma 6, del D. Lgs. n. 25/2008

⁶ <https://altreconomia.it/anche-minori-e-migranti-vulnerabili-in-albania-gli-atti-che-smentiscono-il-governo/>

I centri di Shengjin e Gjadër stanno per aprire?

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Mantovano, in visita a Shengjin e Gjadër a fine giugno, ha **ribadito l'operatività di entrambi i centri per il 1° agosto**, confermando quanto già annunciato dalla Premier Meloni.

Dall'osservazione e dal monitoraggio svolti circa un mese fa, tuttavia, è stato possibile rilevare che i centri di Gjadër non sarebbero ancora stati costruiti. Erano, infatti, presenti dei prefabbricati montati che potevano far parte della struttura penitenziaria o essere semplicemente degli uffici del personale, gli altri ipotetici box erano smontati e ancora impilati. **Si può supporre che nell'ultimo mese i lavori siano andati avanti, ma sembra poco plausibile pensare che tre centri di tali dimensioni (1.044 posti in totale) possano essere stati interamente costruiti** e, soprattutto, che possano essere realmente agibili.



Il centro adibito ad hotspot a **Shengjin**, viceversa, potrebbe essere operativo a breve. Si può ipotizzare che i migranti saranno portati nel centro di Shengjin e che i richiedenti asilo siano costretti ad affrontare l'intera procedura di frontiera lì, senza alcun trasferimento. C'è da sottolineare, tuttavia, che dalla gara di appalto dell'hotspot di Shengjin si evince che **la struttura non è adibita al trattenimento notturno** dei migranti, anche se tale limite non è rinvenibile nella L. 14/2024 di conversione. Ci si chiede, dunque, **quale sarà l'effettivo utilizzo dell'hotspot e quali saranno le condizioni materiali del trattenimento, date le contraddizioni normative e i tempi che stringono.**

Nel Protocollo, in aggiunta, si esplicita che il **numero totale dei migranti** presenti contemporaneamente in territorio albanese, all'interno dei centri, non può superare i **3.000** (art 4, comma 1). Considerando che nei centri di Gjadër al momento sono previsti 1024 posti - escludendo la struttura penitenziaria - e che, teoricamente, il centro di Shengjin non dovrebbe essere adibito al trattenimento notturno delle persone, non si comprende dove verrebbero collocate le rimanenti 2000 persone previste dal Protocollo. Questa si presenta al momento come un'evidente incertezza che potrebbe dare adito a **condizioni di sovraffollamento** o di collocamento dei migranti in strutture inadeguate e atto a divenire una vera e propria **bomba - sociale e sanitaria - a orologeria.**

L'unica certezza che ad oggi abbiamo è la futura gestione per 24 mesi dei "centri di accoglienza e trattenimento" da parte della **Cooperativa Medihospes**: la gara di appalto è, infatti, stata vinta per

133,8 milioni di euro con un ribasso del 4,9%. [Tutti i costi e i dubbi dell'accoglienza dei migranti in Albania](#) sono stati ben analizzati da OpenPolis il 19 aprile 2024.

Le reazioni nella società civile e nei media

L'Albania è fondamentalmente un **Paese di transito** e di emigrazione e si percepisce come tale⁷. Un Paese in cui parlare di *migrazione* evoca le immagini ancora attuali della diaspora di cittadini albanesi e della gestione della migrazione di ritorno.

D'altronde i numeri rilasciati dall'UNHCR - pur con tutte le cautele del caso -⁸ sembrano confermarlo: nella prima metà del 2024 su circa 630 persone intercettate alla frontiera, solo 50 sono state identificate come richiedenti asilo e a giugno nessuna di queste risultava ancora presente sul territorio; nel 2023 la percentuale è simile: su 4307 persone intercettate, 282 formalmente richiedenti asilo, di cui solo a una decina è stata riconosciuta una forma di protezione. Fuori dai **ridotti numeri del settore asilo**, le uniche cittadine di Paesi terzi che soggiornano sul territorio albanese sono gruppi di lavoratori stagionali nei settori del turismo e dell'agricoltura, tendenzialmente provenienti da India, Egitto, Filippine e Pakistan.

Sorprendentemente, però, l'Albania vanta una singolare tradizione di accoglienza di richiedenti asilo sul proprio territorio. Singolare perché si tratta di casi in cui **i Paesi occidentali si sono rivolti a Tirana perché accettasse di "accogliere" dei profughi sotto l'amministrazione - formale o informale - degli stessi Stati**. Evocativo è il caso dei [rifugiati afgani a Shengjin](#): nel 2021, gli Stati Uniti erano alla ricerca di un Paese che ospitasse i circa 3,500 profughi afgani, in fuga dopo la disdetta a Kabul. La scelta era ricaduta sull'Albania, sempre sotto la guida di Edi Rama, che aveva ben accolto l'accordo in nome del grande spirito di solidarietà del suo popolo: un discorso che poggia su un comune passato come rifugiati e un perenne senso di debito nei confronti dei paesi occidentali che sono stati interessati dalla diaspora albanese. Gli "ospiti", ex collaboratori delle forze americane, erano quindi stati collocati in alcuni degli alberghi lungo la costa di Shengjin per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di identificazione e ricollocazione. A tre anni di distanza, i 350 di loro che non hanno concluso le procedure [restano ancora in un limbo giuridico](#), né rilocati né titolari di protezione internazionale in Albania, solo tollerati a Shengjin.

Una sorte simile era toccata già nel 2012 ai membri del gruppo iraniano *Mojahedin-e Khalq*, oppositori del regime dello Scià prima e degli Ayatollah poi, tutt'ora residenti all'interno del campo Ashraf 3 a una manciata di chilometri da Durazzo. Nel 2012, il governo di centro-destra dell'ex-premier Berisha aveva accettato la proposta dell'amministrazione Obama per il ricollocazione in Albania di circa 200 membri del MEK, aumentati poi a circa 2,800 con l'avvento

⁷ Per ulteriori approfondimenti sul tema, si veda il Report del sopralluogo giuridico effettuato nel 2021 da Asgi, nell'ambito del progetto Medea, con la collaborazione di SOS Diritti e Lungo la rotta Balcanica: [Te la ricordi, vero, l'Albania?](#)

⁸ i numeri si riferiscono alle persone intercettate alla frontiera e registrate dal Ministero dell'Interno dell'Albania. Peraltro, sulla qualifica di richiedente protezione si deve considerare una differenza fondamentale rispetto all'*aquis* di Schengen: perché una persona in ingresso sia considerata richiedente asilo, non è sufficiente che la stessa manifesti la propria volontà in ogni forma, ma deve essere valutata come richiedente asilo dalla Polizia di frontiera al termine di una procedura di pre-screening.

del governo socialista di Edi Rama nel 2013. Ad oggi, il campo è ancora in piedi, con 40 ettari di terreno su cui si erge una struttura imponente bianca e rossa, popolata da quasi tremila persone dall'indefinibile status giuridico.⁹

Così, a diversi degli interlocutori incontrati sul territorio, l'associazione è sembrata scontata: ieri gli Stati Uniti, oggi l'Italia, sempre nel nome del grande debito dell'Albania verso i Paesi di emigrazione. Non a caso, però, diverse delle persone incontrate hanno riportato di come ci sia una sensazione di un "celato colonialismo", in cui di fatto i Paesi occidentali occuperebbero territorio e risorse albanesi.

Nei canali mediatici la narrazione del Protocollo, sempre descritta dalle persone incontrate, si dividerebbe tra **preoccupazioni di stampo razzista** rispetto all'arrivo e all'eventuale permanenza irregolare di migranti (di origine africana soprattutto) in aree turistiche, e la **fiducia nell'operato delle forze pubbliche italiane**, che si ritiene non possa avere ricadute in termini di responsabilità sul governo e sulle autorità albanesi.

Nella giustificazione dell'accordo, costante è la **narrazione filogovernativa**, che insiste sul passato migratorio dello stesso popolo albanese, e quindi sull'importanza del dare l'approvazione ed il consenso a quest'operazione, per poter così **sopperire al debito che l'Albania avrebbe nei confronti dell'Italia**: si parla, infatti, di quanto il Belpaese abbia fatto per il popolo albanese in materia di accoglienza, durante i grandi flussi migratori degli anni '90.

Al di là di queste narrazioni, le preoccupazioni e le opposizioni sembrano essere affrontate nella prospettiva della politica interna - come tema di **contestazione del governo in carica**. A pesare è, anzitutto, la circostanza che sull'altra sponda del mar Adriatico l'accordo sia stato firmato senza il coinvolgimento del Parlamento, del Presidente della Repubblica di Albania o dell'opinione pubblica, che ne ha avuto notizia in prima battuta solo dalle testate italiane.

Un'altra preoccupazione, riportata da molte realtà incontrate, è proprio legata al fatto di **non essere mai state interpellate** dal governo centrale, in qualità di esperte di temi come i diritti umani e tratta, nonché rispetto a una possibile emergenza sanitaria che si presenti nei centri, soprattutto con riferimento al centro di Gjader. Questo, infatti, di fatto sarà anche il centro più grande, dove i numeri delle persone trattenute saranno importanti ed è un **luogo poco visibile, lontano dai servizi principali e quindi difficile da raggiungere in caso di necessità**.



⁹ La situazione non è priva di risvolti problematici: appena un anno fa il campo di Ashraf è stato al centro di uno scontro diplomatico tra Iran e Albania, culminato in un [raid del centro nei pressi di Manzë](#)

Il piano della “Fortezza Europa” è sempre più concreto



Il Protocollo Italia-Albania è un’ulteriore testimonianza del **processo di esternalizzazione delle frontiere**, in questo caso di quella italiana. Questa linea di intervento del Governo in carica non stupisce, in quanto segue il decennale indirizzo di politica europea sulla gestione delle migrazioni e sulla protezione della cosiddetta “Fortezza Europa”.

L’approvazione, il 10 aprile 2024, dei dieci testi legislativi che compongono il nuovo **Patto europeo su migrazione e asilo** ne dà ulteriore conferma: impedire ai migranti – inclusi i richiedenti asilo – di entrare nel territorio di uno Stato per usufruire dei diritti che ne derivano è uno dei pilastri del nuovo Patto. Come già notato da diversi osservatori del settore, strumento necessario per l’attuazione di queste politiche è la **finzione di non ingresso**, costruzione giuridica che si basa sulla **disarticolazione tra presenza fisica e legale**

dei soggetti. A tale quadro, emergente dal testo dei regolamenti approvati, va a sommarsi quello che si delinea a seguito dell’Accordo Italia-Albania¹⁰: **ora la finzione di non ingresso si spinge a tal punto da portare i migranti fisicamente e direttamente fuori dai confini nazionali**. Tale scelta non può che destare enormi preoccupazioni in ordine alla tutela e all’effettività del diritto d’asilo e al rispetto dei diritti umani delle persone coinvolte.

Alcune di queste possibili violazioni già sono state evidenti nel corso del sopralluogo, ad esempio le criticità legate alla posizione dei centri sul territorio albanese, ai possibili problemi sanitari e sociali legati ai numeri di capienza, al possibile ingresso e permanenza di persone con vulnerabilità, alla difficoltà di accedere a un diritto alla difesa reale, alla normalizzazione di una sempre più **alta probabilità di violazione dei diritti umani**.

Alla conclusione del sopralluogo si può affermare, quindi, che i discussi centri del governo Meloni, partiranno, quantomeno nell’immediato quello a Shengjin. Nell’attesa di capire le forme che prenderanno le prassi applicative nei silenzi del testo del Protocollo, resta da vedere se riuscirà a **prendere il via anche una diversa collaborazione tra i due Paesi, volta alla contestazione dei profili di illegittimità dell’Accordo e al monitoraggio dei centri**.

¹⁰ [La Presidente della Commissione europea Von Der Leyen, pochi giorni fa, ha nuovamente elogiato la Premier Meloni per il Protocollo Italia-Albania](#)

Il presente articolo vuole essere il risultato del sopralluogo giuridico svolto a inizio giugno 2024 in Albania, da 8 studente della IX edizione della Scuola di Alta Formazione per operatori legali di ASGI E Spazi Circolari: Abderahim Bahni, Carlotta Bazzocchi, Maria Antonietta Bergamasco, Marco Bizzaro, Giada Carlini, Luana Duma, Chiara Falcolini, Roberta Festugato, Silvia Ghisu, Alexandra Popescu, Marco Pipino, Isabella Rossi, Nicolas Sare, Matilda Zacco.

L'azione in Albania si è svolta sotto la guida scientifica delle socie e dei soci ASGI Cristina Laura Cecchini, Giulia Crescini, Salvatore Fachile, Vittoria Garosci, Loredana Leo, Federica Remiddi, Thomas Vladimir Santangelo, Ginevra Maccarrone, Ilaria Ippolito, Francesco Maria Sicilia, Matteo Astuti, Ermira Kola, Manuel Donadi, Amarilda Lici, Anna Pellegrino, Micaela Olivieri.